

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/CDN **(2010/2011)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Augusto De Luca, dal Dott. Angelo Mario Esposito, dall'Avv. Alessandro Levanti, dall'Avv. Antonio Valori, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 1° luglio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(333) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA' ASD REAL TAORMINA (ammenda € 1.000,00), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 473/cdt del 18.5.2010).

la Commissione Disciplinare Nazionale;

letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto applicarsi alla società ASD Real Taormina l'ulteriore sanzione della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011, osserva quanto segue.

Il ricorso avverso l'impugnata decisione adottata dalla Commissione Territoriale si limita alla posizione della ASD Real Taormina, deferita per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni addebitate ai propri tesserati, compiutamente provate nel corso del procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Territoriale.

In *prime cure* il sodalizio è stato sanzionato con l'ammenda di € 1.000,00.

Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura Federale eccependo la insufficiente afflittività della sanzione adottata nei confronti della ASD Real Taormina in considerazione dei vantaggi agonistici derivatili dai fatti in oggetto, dell'entità delle sanzioni comminate agli altri deferiti, della gravità oggettiva dell'accaduto.

Le doglianze poste alla base del gravame appaiono fondate, giacchè è evidente che la ASD Real Taormina ha tratto vantaggio in classifica dall'utilizzo di un calciatore tesserato per essa in maniera irregolare e che la sanzione irrogata in primo grado è inadeguata alla luce della gravità del fatto e sottodimensionata a confronto di quelle applicate ai suoi tesserati.

Seppur in base alle vigenti norme regolamentari non sussiste automaticità tra l'utilizzazione di un calciatore in posizione irregolare di tesseramento e l'applicazione della penalizzazione nei confronti della società resasi colpevole dell'illecito, per costante giurisprudenza di questa Commissione in fattispecie analoghe alla presente la predetta sanzione della penalizzazione è quella che più si adatta alla situazione, non essendo adeguatamente affittiva la sola sanzione pecuniaria.

La Commissione ritiene quindi congrua la definizione della sanzione siccome indicata nell'atto di gravame e risultante dal dispositivo.

P. Q. M.

accoglie per quanto di ragione il ricorso e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata sul C.U. n. 473 del 18.5.2010 emesso dal Comitato Regionale della Sicilia, infligge alla Società ASD Real

Taormina l'ulteriore sanzione della penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011.

(309) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD MARCIANO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 11 GIORNATE DI GARA AL SIG. MIRKO GUERRIERI (calciatore), DELL'INIBIZIONE PER MESI 18 AL SIG. SIMONE PROSPERI (dirigente) E LA PENALIZZAZIONE DI 16 PUNTI DA SCONTARSI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2010/2011 E AMMENDA € 3.000,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 65 del 3.5.2010).

Con atto del 9 aprile 2010, la Procura federale deferiva innanzi alla CD Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, i sigg. Daniele Giomarelli, Mirko Guerrieri e Luca Vagnoli in qualità di calciatori, il sig. Simone Prospero in qualità di dirigente della società ASD Marciano, e la società ASD Marciano; per rispondere i primi tre della violazione di cui all'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, commi 2 e 6 del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato diverse gare nelle file della società Marciano senza averne titolo perché al momento non tesserati; il dirigente della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, commi 2 e 6 del CGS, per aver sottoscritto 16 distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori di cui sopra non ne avessero titolo; e la società ASD Marciano a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CGS, nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5 del CGS.

La Commissione Disciplinare Territoriale Toscana, con il comunicato n° 65 del 3 maggio 2010, affermava la responsabilità delle parti deferite, ed infliggeva al sig. Daniele Giomarelli la squalifica per nove giornate di gara, al sig. Mirko Guerrieri la squalifica per undici giornate di gara, al sig. Luca Vagnoli la squalifica per dodici giornate di gara, al sig. Simone Prospero l'inibizione per diciotto mesi, ed alla società ASD Marciano l'ammenda di € 3.000,00 (tremila) oltre a sedici punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato 2010/2011.

Avverso la delibera hanno proposto reclamo, congiuntamente, il calciatore Mirko Guerrieri, il dirigente sig. Simone Prospero, e la società ASD Marciano.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della procura federale, il quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione assunta in primo grado.

Sono altresì comparse le parti ricorrenti assistite dal proprio difensore, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi riportati nell'atto d'impugnazione.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva come le violazioni ascritte ai ricorrenti risultino ampiamente e pacificamente comprovate per tabulas, di talchè nemmeno le deduzioni difensive interposte dai sigg.ri Guerrieri e Prospero nonchè dalla società Marciano possono trovare accoglimento in questa sede.

Al riguardo dunque, anche questa Commissione Disciplinare Nazionale ritiene di poter indiscutibilmente aderire all'orientamento della decisione intrapreso in primo grado dalla Commissione Disciplinare territoriale Toscana, che qui si intende integralmente riportata, condividendone ampiamente le argomentazioni; tuttavia appaiono adeguate al caso in esame le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale in parziale accoglimento del ricorso riduce: la sanzione al calciatore Mirko Guerrieri a 6 (sei) giornate di gara, al dirigente Simone Prosperi l'inibizione a mesi 9 (nove) ed alla Società ASD Marciano a 7 (sette) punti di penalizzazione da scontarsi nella classifica del Campionato 2010/2011 e l'ammenda ad € 1.500,00 (millecinquecento/00).
Nulla per la tassa non versata.

(285) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD TANAS CASALOTTI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 120 dell'8.4.2010).

(286) – APPELLO DEL SIG. ALESSANDRO QUOIANI (Presidente della Soc. ASD Tanas Casalotti) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 120 dell'8.4.2010).

1) Il ricorso

Con distinti atti del 21.04.2010 il Sig. Quoiani Alessandro e la società ASD Tanas Casalotti proponevano ricorso a questa Commissione avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Lazio - che aveva accolto il deferimento del Procuratore Federale a loro carico per violazione, quanto al primo, della clausola compromissoria di cui all'art. 30, comma 4, CGS e per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS quanto alla seconda - chiedendo la riforma della decisione appellata deducendone l'iniquità e/o l'erroneità.

A tal fine, il Sig. Alessandro Quoiani lamentava l'iniquità e/o l'erroneità dell'impugnata decisione deducendo che esso si era visto costretto ad adire d'urgenza – senza chiedere alcuna deroga alla statuizione di cui all'art. 30 del CGS - l'autorità giudiziaria ordinaria per la tutela sia dei propri diritti di Presidente della società ASD Tanas Casalotti sia dei diritti di quest'ultima contro le illegittime ed illecite azioni poste in essere da altro dirigente per ostacolare la stessa attività sociale.

La medesima società al contempo deduceva la propria estraneità ai fatti contestati.

Pertanto, gli odierni ricorrenti concludevano come in atti, chiedendo la riforma e l'annullamento dell'impugnata decisione.

Le parti ricorrenti, comparse in udienza, hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi e la riforma delle impugnature decisioni, è presente inoltre il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto il rigetto degli appelli.

2) I motivi della decisione.

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene di respingere il ricorso presentato dagli odierni incolpati.

A tal fine, occorre da subito precisare che i fatti contestati sono stati provati – risultando *per tabulas* dalla documentazione allegata - nonché ammessi dagli stessi incolpati.

Ciò posto, è evidente che i fatti denunciati concernono vicende societarie, con particolare riguardo alla titolarità delle cariche apicali dell'associazione, fatti che poi sono stati posti al vaglio degli Organi Federali al cui esito il medesimo odierno incolpato è stato confermato nella titolarità della rappresentanza dell'associazione e nel ruolo di Presidente.

In forza di quanto sopra, non vi era pertanto alcun valido e legittimo motivo da parte del Quoiani per adire l'autorità giudiziaria ordinaria, senza la necessaria autorizzazione, né può essere ritenuta meritevole d'accoglimento la deduzione difensiva dell'impossibilità di attendere il nulla – osta della Federazione ove si pensi che i fatti denunciati si sono

verificati in data 6 maggio e la querela è stata sporta il successivo 20 giugno, ovvero a ben 45 giorni dal fatto e quindi dopo un arco di tempo ampiamente sufficiente per richiedere l'autorizzazione federale ed attenderne l'esito.

Parimenti non sono meritevoli di accoglimento le deduzioni difensive della società ricorrente, stante la sua responsabilità diretta in conseguenza dell'operato del suo Presidente.

Per quanto attiene la misura della sanzione irrogata, essa appare congrua e proporzionata alla gravità dei fatti contestati.

3) Il dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione respinge i ricorsi e dispone l'incameramento della tassa versata dal Sig. Alessandro Quoiani nonché l'addebito della tassa non versata dalla società ASD Tanas Casalotti.

(281) – APPELLO DEL SIG. DAMIANO BASILE (dirigente della Soc. SPD Femminile Calcio a 5 Preci) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Umbria CU n. 115/bis del 10.4.2010).

la Commissione Disciplinare Nazionale;

letto il ricorso ed esaminati gli atti, in via pregiudiziale rileva l'improcedibilità dell'atto di gravame per violazione del combinato disposto degli articoli 36, commi 10 e 11, e 37, comma 1 lettera a) ultima parte, del CGS.

La procedura prevista dalle norme appena richiamate prevede che avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari Territoriali si può proporre ricorso innanzi a questa Commissione Nazionale con l'applicazione di termini e modalità previsti dai procedimenti innanzi alla Corte di Giustizia Federale, regolamentati dal citato art. 37.

Orbene, quest'ultimo prevede che la parte appellante che abbia richiesto copia degli atti è tenuta a depositare i motivi a sostegno del gravame entro sette giorni dalla data in cui ha ricevuto tali copie.

Nella fattispecie che ci occupa dagli atti presenti nel fascicolo risulta che il sig. Basile ha ricevuto in data 6 maggio 2010 le copie inviategli dalla segreteria di questa Commissione e che ha poi proposto reclamo con telefax trasmesso il 18 maggio, quando cioè era abbondantemente spirato il termine di cui all'ultima parte dell'art. 37 c. 1 lett. a) del CGS, termine perentorio come tutti quelli di cui a detto Codice.

Il mancato rispetto di tale termine rende improcedibile il gravame.

P. Q. M.

dichiara l'improcedibilità del ricorso e dispone l'addebito della tassa non versata presso la Soc. SPD Femminile Calcio a 5 Preci.

(289) – APPELLO DEL SIG. TOMMASO ROSSINI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. SSD San Marcello) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Marche CU n. 170 del 22.4.2010).

Con atto dell'11 marzo 2010, la Procura federale deferiva innanzi alla CDT presso il Comitato Regionale Marche, i sigg. Rossini Tommaso e Scarponi Fausto in qualità il primo di tesserato ed il secondo di presidente della SSD San Marcello, e le società SSD San Marcello e ASD Osimana; per rispondere per quanto concerne il Rossini Tommaso della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10 commi 2 e 6 del CGS, per violazione dei

principi di lealtà, correttezza e probità per aver disputato nelle file della SSD San Marcello, senza averne titolo, perché al momento privo di regolare tesseramento in seno alla predetta società, la gara SSD San Marcello–Vallesina Calcio del 19.09.2009, violazioni aggravate dalla recidiva di cui all'art. 21 CGS per aver reiterato le condotte antisportive; il sig. Scarponi Fausto, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6 del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto una distinta gara in cui dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Rossini Tommaso non ne avesse titolo, violazioni aggravate dalla recidiva di cui all'art. 21 CGS; la società San Marcello per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS, per l'operato del proprio Presidente, ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5 CGS con l'aggravante della recidiva ex art. 21 CGS per la reiterazione delle condotte specifiche dei propri tesserati; la società Osimana, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CGS, delle violazioni ascritte ai propri tesserati.

La Commissione Disciplinare Territoriale Marche, con il comunicato n° 170 del 22 aprile 2010, affermava la responsabilità delle parti deferite, ed infliggeva al sig. Rossini Tommaso la squalifica per sei mesi, al sig. Scarponi Fausto l'inibizione per due mesi, la penalizzazione di punti uno nella classifica del campionato di competenza da scontarsi nella stagione sportiva in corso e l'ammenda di € 500,00 (cinquecento) alla SSD San Marcello e l'ammenda di € 200,00 (duecento) alla ASD Osimana.

Avverso la delibera ha proposto reclamo il calciatore Tommaso Rossini.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della procura federale, il quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione assunta in primo grado.

E' altresì comparsa la parte deferita assistita dal proprio difensore, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi riportati nell'atto d'impugnazione.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva come le violazioni ascritte al soggetto deferito risultino ampiamente e incontrovertibilmente provate per tabulas, di talchè nemmeno le deduzioni difensive interposte in favore del calciatore Rossini possono trovare accoglimento in questa sede.

Al riguardo dunque, anche questa Commissione Disciplinare Nazionale ritiene di poter indiscutibilmente aderire all'orientamento della decisione intrapreso in primo grado dalla Commissione Disciplinare territoriale Toscana, che qui deve intendersi integralmente trascritta e riportata, condividendone ampiamente le argomentazioni, evidenziando che la sanzione inflitta, alla luce degli episodi contestati, appare appena adeguata all'entità dei fatti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa già versata.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 1° luglio 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete

